è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 24 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuova sanitaria società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 13555731002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marina Scandurra, nata a Roma (RM) il 15 dicembre 1969 (codice fiscale SCNMRN69T55H501N), ivi domiciliata in via Ezio n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02973

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 giugno 2024.

Ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze armate per l'anno 2024.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», che ha previsto la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e il riconoscimento con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di quelle rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della medesima legge n. 46 del 2022»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto in particolare l'art. 1480 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che, al comma 3, stabilisce che «Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'art. 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'art. 1478»;

Visto il comma 5 del predetto art. 1480 ai sensi del quale «il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'art. 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM»;

Visto il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante «Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate», che, all'art. 1, comma 1, statuisce che «al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all'art. 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'art. 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale»;

Vista la relazione tecnica dell'AC n. 1854 «Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate» che, in ragione dei criteri fissati dall'art. 1 dello stesso decreto-legge, determina per l'anno 2024 la seguente attribuzione delle prerogative sindacali:

Esercito italiano: ventiquattro distacchi e n. 48.597 ore di permesso massime annue;

Marina militare: dieci distacchi e n. 20.798 ore di permesso massime annue;

Aeronautica militare: dieci distacchi e n. 19.968 ore di permesso massime annue;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 marzo 2024 di «individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Ritenuto di doversi procedere alla ripartizione dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate per il solo anno 2024;

Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale delle Forze armate;

Sentito il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali per l'anno 2024 tra le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate)

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Esercito italiano, pari a ventiquattro, è così ripartito:

Organizzazione sindacale italiana dei militari – ITAMIL cinque distacchi sindacali;

Sindacato italiano autonomo militari organizzato Esercito - SIAMO EI cinque distacchi sindacali;

Associazione sindacale dei professionisti militari italiani – ASPMI n. quattro distacchi sindacali;

Libera rappresentanza militare – LRM quattro distacchi sindacali;

Sindacato autonomo dei militari – SAM tre distacchi sindacali;

Unione sindacale militare interforze associati – USMIA tre distacchi sindacali.

2. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale della Marina Militare, pari a dieci, è così ripartito:

Sindacato nazionale Marina – SINAM quattro distacchi sindacali;

Sindacato italiano militari Marina - SIM MM quattro distacchi sindacali;

Unione sindacale militare interforze associati – USMIA due distacchi sindacali.

3. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale non dirigente dell'Aeronautica Militare, pari a dieci, è così ripartito:

Associazione militari uniti in sindacato Aeronautica - AMUS AM tre distacchi sindacali;

Unione sindacale delle associazioni militari Aeronautica - USAMI AM tre distacchi sindacali;

Sindacato Aeronautica militare – SIAM tre distacchi sindacali;

Sindacato unitario lavoratori militari – SIULM un distacco sindacale.

Art. 2.

Procedure connesse alla fruizione dei distacchi sindacali

1. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'art. 1480, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. La concessione del distacco sindacale è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente attraverso l'applicativo informatico per il controllo e la gestione

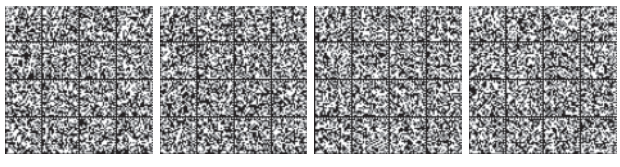

delle prerogative sindacali gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I distacchi autorizzati ai sensi del presente decreto cessano alla data del 31 dicembre 2024.

Art. 3.

Ripartizione del contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2024 tra le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale non dirigente delle Forze armate

1. Il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Esercito italiano, pari a 48.597 ore, è così ripartito:

Organizzazione sindacale italiana dei militari – ITAMIL n. 9.955 ore di permesso massime annue;

Sindacato italiano autonomo militari organizzato Esercito - SIAMO EI n. 9.740 ore di permesso massime annue;

Associazione sindacale dei professionisti militari italiani – ASPMI n. 8.409 ore di permesso massime annue;

Libera rappresentanza militare – LRM n. 7.105 ore di permesso massime annue;

Sindacato autonomo dei militari – SAM n. 6.974 ore di permesso massime annue;

Unione sindacale militare interforze associati – USMIA n. 6.414 ore di permesso massime annue.

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale della Marina militare, pari a 20.798 ore, è così ripartito:

Sindacato nazionale Marina – SINAM n. 9.319 ore di permesso massime annue;

Sindacato italiano militari Marina - SIM MM n. 7.366 ore di permesso massime annue;

Unione sindacale militare interforze associati – USMIA n. 4.114 ore di permesso massime annue;

3. Il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili, a favore delle APCSM rappresentative a livello nazionale del personale dell'Aeronautica Militare, pari a 19.968 ore, è così ripartito:

Associazione militari uniti in sindacato Aeronautica - AMUS AM n. 6.591 ore di permesso massime annue;

Unione sindacale delle associazioni militari Aeronautica - USAMI AM n. 5.254 ore di permesso massime annue;

Sindacato Aeronautica militare – SIAM n. 5.065 ore di permesso massime annue;

Sindacato unitario lavoratori militari – SIULM n. 3.058 ore di permesso massime annue.

Art. 4.

Procedure connesse alla fruizione dei permessi sindacali retribuiti

1. Il contingente annuo dei permessi sindacali, assegnato alle singole APCSM dall'art. 3 del presente decreto, deve essere fruito in ragione di un dodicesimo per mese di funzionamento.

2. Le richieste di permesso sindacale retribuito sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'art. 1480, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. La concessione del permesso sindacale retribuito è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente attraverso l'applicativo informatico per il controllo e la gestione delle prerogative sindacali gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. I permessi sindacali retribuiti devono essere fruiti entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 giugno 2024

Il Ministro: ZANGRILLO

24A03048

DECRETO 4 giugno 2024.

Ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per l'anno 2024.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», che ha previsto la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e il riconoscimento con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di quelle rappresentative a livello nazionale;